



ORDINANZA DEL SINDACO

N. 318 DEL 30/12/2025

Oggetto: TUTELA DELLE PERSONE E DEGLI ANIMALI DAI POSSIBILI DANNI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DI FUOCHI ARTIFICIALI, PETARDI, BOTTI, RAZZI E SIMILI ARTIFIZI PIROTECNICI NEL PERIODO DI CAPODANNO 2025/2026.

Premesso che :

è consuetudine diffusa celebrare il Capodanno con l'accensione e lo sparo di fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifizi pirotecnici, la cui vendita fra l'altro registra un notevole incremento nel mese di dicembre, e che gli stessi, anche se ammessi alla libera vendita al pubblico, possono causare lesioni e gravi danni fisici, anche gravissimi, sia a chi le maneggia sia a chi ne venga fortuitamente colpito mettendo a rischio l'incolumità delle singole persone;

i Comuni, in base alla normativa vigente, non hanno la possibilità di vietare in via assoluta la vendita sul proprio territorio di artifici pirotecnici da parte degli esercizi commerciali a ciò abilitati, quando si tratti di prodotti per i quali è consentita la commercializzazione al pubblico, purché siano rispettate ed osservate le modalità prescritte per la vendita, né di vietarne, in qualsiasi modo, l'impiego in ambito privato.

Dato atto che l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio e di petardi, il lancio di razzi, ecc è causa di disagio, soprattutto per l'uso incontrollato da parte di quanti non rispettano le precauzioni minime d'utilizzo e/o la presenza di minori;

Considerato che:

tale pratica, a causa del volume di forza esplodente che viene liberata dalla contemporaneità degli scoppi, provoca, altresì, effetti traumatici agli animali d'affezione che, per effetto del panico da rumore, possono riportare gravi disturbi comportamentali e conseguenze cardiache, oltre che costituire pericolo anche per l'ambiente e le persone che li circondano;

i fuochi d'artificio provocano, inoltre, un vertiginoso aumento delle polveri sottili, dannose per la salute, soprattutto dei bambini;

in conseguenza delle suddette pratiche, si possono, altresì, verificare danni materiali al patrimonio pubblico e privato ed all'ambiente naturale;

Constatato che è ormai crescente il fenomeno della vendita di petardi, botti e artifici pirotecnici illegali, non conformi alle normative di riferimento o illegalmente immessi in commercio;

Rilevata la necessità di garantire l'incolumità di ciascuno e assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale all'interno



di Gubbio, così come delimitato dalle mura urbiche e Largo di Porta Marmorea e nelle aree immediatamente adiacenti, comprendente le vie e piazze di cui all'allegato e comunque nei luoghi stretti e chiusi con presenza di persone e di animali, in relazione ai festeggiamenti del Capodanno 2026, salvaguardando la convivenza civile e la coesione sociale in considerazione delle criticità innanzi enunciate derivanti dall'esplosione dei suddetti petardi e simili;

Visto il combinato disposto dell'art. 50, comma 4 e dell'art. 50, comma 7-bis del TUEL;

Viste le disposizioni contenute Capo V Titolo II del R.D. 773/1931 in materia di materie esplodenti e dal successivo regolamento di attuazione R.D. 6.5.1940, n. 635;

Vista la Legge 689/1981;

Visto l'art. 57 del R.D. n.773/1931;

Visto l'art. 110 del R.D. n.635/1940;

Visto l'art. 703 del Codice Penale;

ORDINA

Per le motivazioni ivi premesse evidenziate e che qui si intendono espressamente riportate e confermate:

- il tassativo divieto **dalle ore 17.00 del giorno 31 dicembre 2025 alle ore 6.00 del giorno 1 gennaio 2026** il divieto di far esplodere fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici all'interno del centro storico di Gubbio, così come delimitato dalle mura urbiche e Largo di Porta Marmorea e nelle aree immediatamente adiacenti, comprendente le vie e piazze di cui all'allegato e comunque nei luoghi stretti e chiusi con presenza di persone e di animali.

- i fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici di libero commercio possono essere esplosi, ove non espressamente vietato dalla presente ordinanza, comunque a debita distanza dalle persone fragili e dagli animali ;

RACCOMANDA

- di acquistare artifici pirotecnici esclusivamente presso gli esercizi commerciali autorizzati a tale tipologia di vendita e mai da venditori ambulanti;
- di acquistare artifici pirotecnici esclusivamente provvisti della marcatura CE, che rechino una etichetta regolamentare e completa di tutte le indicazioni stabilite dalla legge;
- di non raccogliere botti, petardi, o qualsiasi artificio inesplosivo, né tantomeno di provare a riaccenderli;
- di evitare le zone affollate per la presenza di eventi o per altri motivi ed altresì le zone che risultino non idonee in ragione del fatto che l'esplosione del prodotto pirico potrebbe generare pericolo di incendi.

DISPONE

che il Comando Polizia Locale e le altre Forze di Polizia esercitino la vigilanza sul pieno e puntuale adempimento circa il puntuale adempimento del presente provvedimento.



Di dare atto che, ferma restando l'applicazione delle altre sanzioni penali e amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000 con la sanzione pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 da applicare secondo i criteri prescritti all'art. 16 della legge 689/1981;

Di dare atto che, in caso di violazione della presente Ordinanza i soggetti incaricati del controllo hanno la facoltà di procedere al sequestro delle cose illegittimamente detenute, ai sensi dell'art. 13 della legge 689/1981.

Il provvedimento in oggetto, immediatamente esecutivo e reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Gubbio, viene trasmesso alla Prefettura di Perugia, alla Questura di Perugia, al Comando Compagnia Carabinieri Gubbio, al Comando Tenenza Guardia di Finanza di Gubbio ed al Comando Polizia Municipale;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Perugia nei 30 giorni successivi alla pubblicazione all'Albo Pretorio oppure il ricorso amministrativo, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tar dell'Umbria o in alternativa entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO

Vittorio Fiorucci / InfoCert S.p.A.

Documento sottoscritto con firma digitale